



**Etichettatura dei prodotti alimentari.  
Aggiornamento normativo e regime sanzionatorio.**

Confindustria Udine, 6 aprile 2018

*Tiziana Populin*  
ICQRF Nord Est – Area di Udine

# Etichettatura degli alimenti

## *Normativa*



# Etichettatura degli alimenti

## *Normativa*

- Le regole sono fissate dal **Reg. CE 1169/2011** del 25.10.2011
- Il Reg. CE 1169/2011 è entrato in vigore il 13.12.2014 ad eccezione della dichiarazione nutrizionale (obbligo dal 13.12.2016)
- Alcuni **decreti nazionali**

# Etichettatura degli alimenti

## *Normativa*

I **decreti nazionali** sono:

a) applicativi del Reg. CE 1169/2011

b) Codice del Consumo:

D. Lgs. n. 206 del 06.09.2005

# Etichettatura degli alimenti

## *Normativa*

### Decreti nazionali applicativi del Reg. CE 1169/2011:

- **Decreti sull' «origine»** (art. 26 e 39 Reg. CE 1169/11)
  - \* del latte e prodotti caseari: DM 09.12.16
  - \* della pasta e del riso: DM 26.07.17
  - \* del pomodoro: DM 16.11.17
- D. Lgs. 145 del 15.09.2017 (**stabilimento di produzione**)
- D. Lgs. 231 del 15.12.2017 (Titolo III – artt. 17-20)  
(**lotto + altro**)

# Etichettatura degli alimenti

## *Sanzioni*

Norma	Norma sanzionatoria
Reg. CE n° 1169/2011	D. Lgs. n° 231/2017
D. Lgs. 145/2017 (stabilimento)	D. Lgs. 145/2017
DM 09.12.2016 (origine latte)	L. 4/2011 - art. 4, comma 10
DM 26.07.2017 (riso + pasta)	D. Lgs. n° 109/92 – art. 18 Ora → D. Lgs. n° 231/2017
DM 16.11.2017 (pomodoro)	
D. Lgs. 206/2005 (cod.consumo)	D. Lgs. 206/2005
Reg. CE n° 1924/2006 (indic nutrizionali)	D. Lgs. 27/2017
Norme specifiche di settore	Norme specifiche di settore

# **Etichettatura degli alimenti**

## *Sanzioni*

**Solo alcuni esempi...**

<b>Settore</b>	<b>Norma sanzionatoria</b>
<b>Vino</b>	<b>L. 238/2016 (T.U.)</b>
<b>Bevande spiritose</b>	
<b>Olio E.V. d'oliva</b>	<b>D. Lgs. 103/2016</b>
<b>Carni</b>	<b>D. Lgs. 202/2011 (avicoli)</b> <b>D. Lgs. 58/2004 (bovino)</b>
<b>Prodotti a DOP/IGP</b>	<b>D. Lgs. 297/2004</b>
<b>Biologico</b>	<b>D. Lgs. 20/2018</b>

## D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

- **Entra in vigore** il 9.05.2018
- **Sanziona** le violazioni alle disposizioni del Reg. CE n. 1169/2011
- **Adegua** le disposizioni nazionali alla normativa comunitaria:
  - Indicazione del lotto/partita (art. 17)
  - Distributori automatici (art. 18)
  - Vendita di prodotti non preimballati (art. 19)
  - Alimenti non destinati al consumatore (art. 20)



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Art. 1 – Campo di applicazione

- violazioni alle disposizioni del Reg. CE n. 1169/2011
- **fatta salva** la disciplina sanzionatoria prevista dal D. Lgs. 206/2005

## Inoltre....

Molti articoli iniziano con: «**Salvo che il fatto costituisca reato**»

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Struttura della parte sanzionatoria: 4 Capi

1. Violazione delle **disposizioni generali** in materia di informazioni sugli alimenti
2. Violazione delle disposizioni relative alle **informazioni obbligatorie** sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione
3. Violazione delle **disposizioni specifiche** sulle indicazioni obbligatorie
4. Violazioni in materia di **informazioni volontarie** sugli alimenti

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## CAP0 I - Violazione delle **disposizioni generali** in materia di informazioni sugli alimenti

Sanzioni per le violazioni  
degli artt. 7 e 8 del Regolamento  
ossia i **principi basilari**

Ricordiamoli...


## Art. 7 Reg CE 1169/2011

**Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore**

**ATTENZIONE!!!**

Il concetto si applica (paragrafo 4):

- all' etichetta,
- alla pubblicità,
- alla presentazione del prodotto (forma, aspetto, imballaggio, materiale di imballaggio, modo o contesto in cui è esposto)



## Art. 8 Reg CE 1169/2011

**Il responsabile delle informazioni è l'operatore con il cui nome/ragione sociale il prodotto è commercializzato**

### ATTENZIONE!!!

- Corresponsabilità di chi modifica le informazioni
- Corresponsabilità del distributore

*(paragrafo 3: Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali)*

# Art. 8 Reg CE 1169/2011



**Corresponsabilità del distributore → perché?**

Il Reg. CE 1169/11 nel considerando 21 precisa che **le responsabilità degli operatori devono essere chiarite in relazione all'art. 17 del Reg. CE 178/02**

*[Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.*

*Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.]*

## Art. 8 Reg CE 1169/2011

Corresponsabilità del distributore → perché?

Quindi il par. 5 dell'art. 8 del Reg. CE 1169/11 richiama l'**obbligo di diligenza professionale cui sono tenuti tutti gli operatori della catena e discende dalla responsabilità che in materia di sicurezza alimentare l'art. 17 del Reg. CE 178/02 attribuisce a tutti gli operatori coinvolti** nell'importazione, produzione e commercializzazione di alimenti, ognuno relativamente alla fase di attività di propria competenza.



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## CAP0 I - Violazione delle **disposizioni generali** in materia di informazioni sugli alimenti

**Art. 3** (Violazioni dell'art. 7 del regolamento)

Da 3.000 € a 24.000 €

**Attenzione!**



L'art. 3 definisce **sanzionabile "l'operatore del settore alimentare"** (non scrive come in altri articoli "il responsabile delle informazioni") → quindi anche il distributore

Infatti il Reg. CE 1169 stabilisce che anche l'esposizione di un prodotto e il contesto possono indurre in errore.



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## CAP0 I - Violazione delle **disposizioni generali** in materia di informazioni sugli alimenti

### **Art. 4** (Violazioni dell'art. 8 del regolamento)

**Distributore** (che fornisce alimenti con etichettatura non conforme)  
da 500 € a 4.000 €

**Chi modifica** (le informazioni in etichetta in modo non conforme)  
da 2.000 € a 16.000 €



**Vendita ad altri operatori** senza:

Trasmissione informazioni: da 1.000 € a 8.000

Indicazioni\* su imballaggio esterno: da 1.000 € a 8.000 €

\* (lettere a, f, g e h dell'art. 9)

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

**CAPO II - Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie** sugli alimenti preimballati e delle relative modalita' di espressione

Sanzioni per le violazioni  
degli artt. da 9 a 14 del Regolamento

Ricordiamoli...


# Reg CE 1169/2011

**Art. 9** – Elenco **informazioni obbligatorie**


**Art. 10** – Particolari informazioni complementari obbligatorie (Allegato 3)

**Art. 12-13** – **Modalità di espressione** delle informazioni obbligatorie

**Art. 14** – **Vendita a distanza**



Le informazioni sono disponibili prima dell'acquisto e al momento della consegna



In parole/numeri/simboli  
Facilmente accessibili  
Sull'imballaggio/ ben visibili  
Dimensione minima della X = 1,2 mm  
Stesso campo visivo (den, quan,%vol)

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## CAP0 II - informazioni obbligatorie sugli alimenti

### Art. 5 (Violazioni art. 9-10 del regolamento)

- Omessa indicazione degli **allergeni**: da 5.000 € a 40.000 € salvo che non siano state avviate le procedure di ritiro (art. 19 Reg. CE 178/02) prima dell'accertamento
- Omissione di una o più indicazioni obbligatorie: da 3.000 € a 24.000 € (per condizioni di conservazione/impiego se richieste)
- Indicazione solo produttore/confezionatore al posto del responsabile delle informazioni: da 3.000 € a 24.000 €

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Le sanzioni dell'art. 5.....

- Particolare attenzione agli **allergeni** (attenzione alla salute del consumatore)
- La sanzione al responsabile dell'etichettatura se non presente (**indicato solo il produttore**) obbliga il responsabile dell'etichettatura a verificare l'etichetta e farsi «garante»

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## CAP0 II - informazioni obbligatorie sugli alimenti

**Art. 6** (Violazioni **modalità di espressione**: artt. 9-12-13)  
Da 1.000 € a 8.000 €

**Art. 7** (Violazioni **vendita a distanza**: art. 14)  
Da 2.000 € a 16.000 €

→ Attenzione ad un canale commerciale sempre più importante

→ Elevata tutela del consumatore (*le informazioni sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e al momento della consegna*)

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## **CAPO III - Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie**

Sanzioni per le violazioni  
degli artt. da 17 a 35 del Regolamento

Ricordiamoli...

# Reg CE 1169/2011

Art. 17 – Denominazione

Artt. 18-19-20 – Elenco degli ingredienti

Art. 21 – Allergeni

Art. 22 – Indicazione quantitativa degli ingredienti

Art. 23 – Quantità netta

Art. 24 – TMC, scadenza, data congelamento

Artt. 25-27 – Condizioni di conservazione e d'uso

Art. 26 – Paese d'origine

Art. 28 – Titolo alcolometrico

Artt. 29-30-31-32-33-34-35 – Dichiarazione nutrizionale



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## CAPO III - Violazione delle **disposizioni specifiche** sulle indicazioni obbligatorie

**Art. 8** (Violazioni **denominazione** alimento/ingredienti)  
Sanzioni variabili:

- da 2.000 € a 16.000 € (denominazione legale/usuale)
- da 1.000 € a 8.000 € (All. VI: stato fisico, congelato, irradiato, preparazioni carni...)
- da 500 € a 4.000 € (errori formali, denominazioni di prodotti esteri)

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## CAPO III - Violazione delle **disposizioni specifiche** sulle indicazioni obbligatorie

### **Art. 9** (Violazioni **elenco ingredienti**)

Sanzioni variabili:

- da 2.000 € a 16.000 € (preceduto da «ingredienti»,  
ordine decrescente,  
denominazione specifica)
- da 1.000 € a 8.000 € (All. VII casi specifici)
- da 500 € a 4.000 € (errori formali)

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## CAPO III - Violazione delle **disposizioni specifiche** sulle indicazioni obbligatorie

**Art. 10** (Violazioni **allergeni**) da 2.000 € a 16.000 €

**Art. 11** (Violazioni **quantità**) da 1.000 € a 8.000 €

**Art. 13** (Violazioni **origine**) da 2.000 € a 16.000 €

**Art. 14** (Violazioni **%vol**) da 500 € a 4.000 €

**Art. 15** (Violazioni **dich nutrizionale**) da 2.000 € a 16.000 €

# **D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017**

## **CAPO III - Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie**

### **Art. 12**

**TMC** da 1.000 € a 8.000 €

**Data di scadenza/congelamento per preparazioni di carne e pesce** da 2.000 € a 16.000 €

**Vendita/cessione/esposizione oltre data di scadenza** da 5.000 € a 40.000 € al cedente o a chi espone

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## **CAPO IV - Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti**

Sanzioni per le violazioni dell' **art. 36** del Regolamento.  
*Se fornite su base volontaria, le informazioni di cui agli art. 9 e 10 devono essere conformi alle prescrizioni, in particolare non inducono in errore.*

### **Art. 16**

Si applicano le sanzioni degli artt. da 5 a 15.

Se inducono in errore/ sono ambigue/ allergeni/ vegani/... Sanzione da 3.000 € a 24.000 €  
(analoga sanzione per l'art.7 del Reg. CE)

# **D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017**

## **Adeguamento della normativa nazionale**

- Seconda parte (titolo III) del D. Lgs. 231/17
- Art. 17-20 regole
- Art. 21-24 sanzioni

**PER CHI SONO VALIDE?**



**Art. 25**

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Art. 25 Clausola di mutuo riconoscimento

Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, **le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato** membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento.

**COSA SIGNIFICA?**

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Adeguamento della normativa nazionale

### ■ **APPLICABILE A:**

- 1) prodotti fabbricati in Italia e venduti in Italia
- 2) prodotti fabbricati in Paesi extra-UE e venduti in Italia

### ■ **NON APPLICABILE A:**

- 1) Prodotti fabbricati in Italia e venduti all'estero (UE o extra-UE)
- 2) Prodotti fabbricati/venduti in altro Stato Membro UE, in Turchia, nei paesi EFTA



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## ATTENZIONE

Le **sanzioni del Titolo II** che riguardano le violazioni al Reg 1169/11 (valido per tutti gli Stati UE) sono applicabili:

1. ai prodotti fabbricati in Italia e venduti in Italia
2. ai prodotti fabbricati nei paesi UE e commercializzati in Italia

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Violazioni delle disposizioni nazionali

### art. 17 **Lotto/partita**

#### Sanzione art. 21

Omissione da 3.000 € a 24.000 €

Modalità non conformi da 1.000 € a 8.000 €

Preceduto da «L»  
Sull'imballaggio/Sui documenti

### art. 18 **Distributori automatici**

#### Sanzione art. 22

Indicazioni insufficienti o non in lingua italiana

da 1.000 € a 8.000 €

Modalità non conformi da 1.000 € a 8.000 €

Omissione allergeni da 5.000 € a 40.000 €

Denominazione + ingredienti +  
allergeni + nome gestore  
impianto

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Violazioni delle disposizioni nazionali

### art. 19 **Prodotti non preimballati**

Cartello o sistema equivalente  
Indicazioni visibili in italiano

#### Sanzione art. 23

Violazione obblighi cartello da 1.000 € a 8.000 €

Omissione allergeni da 3.000 € a 24.000 €

Modalità non conformi da 1.000 € a 8.000 €


### art. 20 **Prodotti non destinati al consumatore**

#### Sanzione art. 24

Da 500 € a 4.000 €

Devono presentare  
denominazione, allergeni,  
quantità, nome e indirizzo  
OSA, lotto  
(etichetta o documenti)

# Gravità delle sanzioni



# Gravità sanzioni ↔ Principi

La **gradualità** delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/17 sono il riflesso dei **principi** su cui si basa il Reg. CE 1169/2011 e in generale tutta la normativa orizzontale europea nel campo alimentare:

1. Tutela assoluta della salute del consumatore
2. Il consumatore non deve essere indotto in errore
3. Gli alimenti devono avere una tracciabilità
4. Il consumatore deve poter fare scelte consapevoli
5. Le informazioni devono accompagnare l'alimento

## Clausola penale

- Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/17 sono solo amministrative
- Tuttavia, **per alcune fattispecie, è fatta salva l'ipotesi che possa configurarsi reato**
- Possibili articoli del codice penale:
  - \* **art. 515:** frode in commercio (aggravante 517 bis)
  - \* **art. 516:** sostanze alimentari non genuine
  - \* **art. 517:** vendita prodotti industriali con segni mendaci
  - \* **art. 444:** vendita sostanze alimentari nocive
  - \* **art. 442:** vendita sostanze alimentari contraffatte
  - \* **art. 5 della L. 283/62:** varie previsioni

*Attenzione: reati puniti anche per colpa (444, 442) e anche la sola detenzione per il commercio (442)*

# Clausola penale

## Art. 5 della L. 283/62

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

- a) **private anche in parte dei propri elementi nutritivi** o mescolate a sostanze di qualità inferiori;
- b) in **cattivo stato di conservazione**;
- c) con **cariche microbiche superiori ai limiti**;
- d) **insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive**;
- e) + f) **soppresse**;

# Clausola penale

## Art. 5 della L. 283/62

g) con **aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati** o, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;

h) che **contengano residui di prodotti, usati in agricoltura** per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.

## **SANZIONI per art. 5 - L. 283/62 (Salvo più grave reato, art. 18)**

Arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da 309 € a 30.987 €.

Per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere d) ed h) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno o dell'ammenda da 2.582 € a 46.481 €.



# Clausola penale

Articolo CP	Pena prevista
515	Reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2.065 €
516	Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 1.032 €
517	Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 €
444	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 51 €
442	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 51 €

## Clausola penale

**Art. 442-444 C.P. = reati di pericolo e non di danno**

Quindi per la punibilità di essi non si esige che le sostanze alimentari si siano manifestate, in concreto, nocive alla salute pubblica, essendo sufficiente che abbiano in sé l'attitudine a produrre nocumento alla pubblica salute (cass. sez. I, sent. 888 del 15-10-66). Tale attitudine, tuttavia, non può consistere in un pericolo meramente ipotetico, occorrendo, invece, un pericolo concreto ricavabile da qualsiasi mezzo di prova, anche dalla comune esperienza (esame visivo, olfattivo ecc.)

**Se nella condotta tenuta sono sussistenti gli estremi della pericolosità pubblica, è esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962.**

# Clausola penale

## Art. 517 CP – vendita prodotti con segni mendaci

Destinare alla vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto.

→ trova applicazione anche nell'ipotesi di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, a tutela del marchio “**made in Italy**”, ai sensi dell'art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003.

# Clausola penale

## Art. 517 CP

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, per la configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p., non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio né, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo **sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto** (sez. III n. 23819, 9 giugno 2009 ed altre) e che il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per sé, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (sez. III n. 2003, 15 gennaio 2008).

# Clausola penale

## Articoli riportanti la clausola «Salvo che il fatto costituisca reato»

**Art. 3** – Indurre in errore

**Art. 4** – Responsabile delle informazioni

**Art. 5 / 22, c. 2 / 23, c. 2** – Indicazioni obbligatorie  
(in particolare allergeni)

**Art. 7** – Vendita a distanza

**Art. 8, c. 1** – Denominazione

**Art. 11** – Quantità alimento/ingredienti

**Art. 12, c. 3** – Data di scadenza

**Art. 13, c. 1** – Origine

**Art. 16** – Informazioni volontarie

# Casi di irregolarità che possono configurare reato

## Casi di possibile 515 c.p.

- Olio extravergine di oliva (in denominazione) miscelato con oli vergini, oli raffinati, oli di semi ecc...
- Vino con vitigno/vino IGT/DOC (in denominazione) che in realtà è vino generico
- Omissione ingredienti (conservanti, OGM...) se accompagnata da dichiarazioni «Free from...»
- Uso ingredienti minor qualità rispetto al dichiarato (prodotti da forno con oli di sansa invece che EV)
- Indicazione origine (non corrispondente a verità)
- Vendita di prodotti congelati per freschi

# Casi di irregolarità che possono configurare reato

## Casi di possibile 444 - 442 c.p.

- Vendita prodotti oltre data di scadenza
- Vendita prodotti ottenuti con materie prime in cattivo stato di conservazione
- Vendita di alimenti contenenti allergeni non dichiarati in etichetta

## Casi di possibile 517 c.p.

- Riusciamo a contare tutte le bandiere italiane sui prodotti alimentari?



# D. Lgs. n° 145 del 15.09.2017

## Indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento

- Si applica dal **05.04.2018**
- Possibile esaurimento delle scorte
- **Validità:** prodotti italiani venduti in Italia  
prodotti paesi extra-UE venduti in Italia



## D. Lgs. n° 145 del 15.09.2017

- Obbligo previsto per prodotti preimballati destinati al consumatore o collettività → **in etichetta**

**Senza creare confusione con nome e indirizzo del responsabile dell'etichettatura**

*DG Sanco propone: Prodotto di [nome + indirizzo del responsabile informazioni], realizzato/prodotto dalla azienda XXX [indirizzo]*

*Non è ritenuta accettabile: [nome + indirizzo fornitore] per [nome distributore]*

- Obbligo previsto per prodotti preimballati destinati alle collettività per essere trasformati oppure prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita del consumatore finale → **sui documenti**

## D. Lgs. n° 145 del 15.09.2017

- Come indicare: **LOCALITA' + INDIRIZZO**

«**Indirizzo**» è l'indirizzo completo. **NON** sono accettati casella postale, indirizzo internet, mail, numero telefonico, numero iscrizione CClAA

*(Circolare MISE n. 170164 del 30.09.14 riportante parere Gruppo di lavoro «Etichettatura» della DG Sanco in UE → indicazione valida anche per art. 9, comma 1), lett. h del Reg. CE 1169/11)*

- Con modalità previste dall'**art. 13 del Reg. CE 1169/11** (ben visibili, leggibili, dimensione almeno 1,2 mm X)

# D. Lgs. n° 145 del 15.09.2017

## Quando si può omettere?

- Quando la sede dello stabilimento di produzione **coincide** con la sede indicata del responsabile delle informazioni in etichettatura
- Il prodotto riporta il **marchio** di identificazione del Reg. CE 853/04 o la bollatura sanitaria del Reg. CE 854/04
- Il **marchio** contiene l'indicazione della sede dello stabilimento

# **D. Lgs. n° 145 del 15.09.2017**

## **SANZIONI art. 5**

Da 2.000 € a 15.000 € (omissione)

Da 1.000 € a 8.000 € (modalità difformi)

## Decreti sull'origine

- In relazione all'art. 26 del Reg. CE 1169/11
- Previsioni aggiuntive nazionali assunte in forza dell'art. 39 dello stesso regolamento:

Gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

## Decreti sull'origine

Ad oggi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro decreti sull'origine:

**Latte** e prodotti caseari:

DM 09.12.16

In vigore dal 19.04.2017

**Pasta secca:**

DM 26.07.17

In vigore dal 13.02.2018

**Pomodoro:**

DM 16.11.17 In vigore

dal 25.08.2018

**Riso:**

DM 26.07.17

In vigore dal 13.02.2018

# Decreti sull'origine

## Peculiarità di tutti e 4 i decreti:

- 1) Non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo  **validi solo per prodotti fabbricati in Italia e commercializzati in Italia**
- 2) Le disposizioni **si applicano in via sperimentale** fino al 31.12.2019 (latte) e 31.12.2020 (pasta, riso, pomodoro), salvo atti esecutivi sull'origine da parte della Commissione Europea (cessano di efficacia)

# Decreti sull'origine

## Cosa prevedono

**Latte** e prodotti caseari:

- Paese di mungitura
- Paese di condizionamento o trasformazione

**Sanzioni:** L. 4/2011 art. 4, c. 10 - da 1.600 € a 9.500 €

**Sono esclusi:**

- il latte fresco (DM 27.5.04), i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero-caseario, e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 del DM;
- prodotti non preimballati (sfusi/vendita diretta, B2B)



# Decreti sull'origine

## Cosa prevedono

### **Pasta secca:**

- Paese di coltivazione del grano
- Paese di molitura

**Sanzioni:** il DM riporta il riferimento all'art. 18 del D. Lgs. 109/92  
All'entrata in vigore del D. Lgs. 231/17 verrà applicato l'art. 13.

### **Sono esclusi:**

- Paste alimentari fresche e stabilizzate
- Pasta destinata all'esportazione
- Paste di cereali diversi dal grano duro
- Solo preimballati? Non precisato ma deducibile.

# Decreti sull'origine

## Cosa prevedono

### **Riso:**

- Paese di coltivazione del riso
- Paese di lavorazione (risone)
- Paese di confezionamento

**Sanzioni:** il DM riporta il riferimento all'art. 18 del D. Lgs. 109/92  
All'entrata in vigore del D. Lgs. 231/17 verrà applicato l'art. 13.

**Applicabile:** solo ai preimballati? Non precisato ma deducibile.

# Decreti sull'origine

## Cosa prevedono

### **Pomodoro:**

- Paese di coltivazione del pomodoro
- Paese di trasformazione del pomodoro

**Sanzioni:** il DM riporta il riferimento all'art. 18 del D. Lgs. 109/92  
All'entrata in vigore del D. Lgs. 231/17 verrà applicato l'art. 13.

**Prodotti interessati:** derivati del pomodoro, sughi e salse preparati a base di pomodoro.

**Sono esclusi:** prodotti non preimballati (sfusi/vendita diretta, B2B)

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

Riguarda anche il D. Lgs. 145/17 e i Decreti origine in quanto richiamano il D. Lgs. 231/17.

*Infatti art. 30, comma 1, D. Lgs. 231/17 stabilisce che i richiami all'art. 18 del D. Lgs. 109/92 si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del decreto 231.*



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Art. 26 **Autorità competente**

- L' **ICQRF** è l'autorità competente ad irrogare le sanzioni.  
→ cambiamento della competenza che in precedenza era delle Regioni (che avevano demandato ai Comuni o alle ASL).
- **Ferme restando:**
  - 1) Competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (D. Lgs. 145/07 e D. Lgs. 206/05)
  - 2) Competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Art. 26 Autorità competente

I direttori degli Uffici  
**ICQRF territoriali**  
 (decreto di delega  
 del 22.03.2018)



# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Art. 27 Procedure per le irrogazioni delle sanzioni

- L. 689/81 definizione del procedimento amministrativo
- D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 «Campolibero»  
Si può applicare la DIFFIDA, se prevista.  
Riduzione del 30% se pagamento entro 5 giorni dalla notifica.
- Per microimprese, la sanzione è ridotta fino ad 1/3
- Non si applicano alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro (persone indigenti). NB escluse irregolarità data di scadenza e allergeni.

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Applicabilità della diffida (art. 1, c.3 L. 116/14)

L'organo di controllo incaricato, **nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili**, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni necessarie ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida.

**Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali** che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.





# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Applicabilità della diffida (art. 1, c.3 L. 116/14)


**Violazioni sanabili** = errori e omissioni formali le cui conseguenze dannose o pericolose possono essere eliminate.

Violazioni accertate:

DOVE: presso il produttore o presso la distribuzione

COME: il prodotto non è stato venduto al consumatore

QUANDO: una volta in 5 anni



Verificare che altri organi non  
abbiano già applicato la diffida

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Notifica della diffida

**Verbale di diffida** che riporta:

- Violazioni accertate e relative sanzioni previste
- Prescrizioni per regolarizzazione
- Tempi per la regolarizzazione (20 giorni)
- Modalità di comunicazione dell'adempimento

In caso di **mancata ottemperanza** alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione della sanzioni in misura ridotta.

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Modalità di pagamento

Gli importi pagati:

- in misura ridotta ed
- a seguito di ordinanza-ingiunzione

andranno totalmente all' **Erario**.

Il pagamento, quindi, avverrà con versamento in **Tesoreria provinciale dello Stato** o mediante bonifico bancario/postale per la sanzione (il Capitolo verrà successivamente indicato), modello F23 con utilizzo del codice 948T per le spese di notifica/procedimento/analisi.

# D. Lgs. n° 231 del 15.12.2017

## Modalità di ricorso

- Entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, è possibile inviare **all'Autorità competente (ICQRF)** scritti difensivi con eventuale richiesta di archiviazione o applicazione sanzione in misura minima o audizione (L. 689/81, art. 18);
- Entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza-ingiunzione, è possibile presentare ricorso:
  - **al Giudice di Pace** (per sanzioni con massimo < 15.493 €)
  - **al Giudice del Tribunale** (sanzioni con massimo > 15.493 €)(D. Lgs. 151/2011, art.6, comma 5, lett. a)

# Codice consumo

## D. Lgs. n. 206/2005

- Norma che ha riunito le **disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti (raggruppati o meno in associazioni)**, in attuazione di una serie di direttive dell'UE per la protezione del consumatore.
- Il Codice riordina la normativa legata ai **molti eventi** in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.
- Viene modificato spesso. Attuale versione del 2016.

# Codice consumo

## D. Lgs. n. 206/2005

Il codice è strutturato in 6 parti:

- **parte I:** definizioni (tra cui anche quella di consumatore e professionista);
- **parte II:** disposizioni sull'educazione del consumo, sulle informazioni che devono essere fornite al consumatore e sulla pubblicità;
- **parte III:** materia contrattuale;
- **parte IV:** disciplina generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità del produttore per i danni cagionati dai prodotti difettosi;
- **parte V:** disposizioni sulle associazioni dei consumatori e loro ruolo negli interessi collettivi dei consumatori;
- **parte VI:** disposizioni finali



*Grazie per l'attenzione*